

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 ottobre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Briguglio, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fratini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Briguglio, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tru-

pia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 ottobre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUCCHESI: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano » (5326);

PERROTTA: « Istituzione sui treni di un servizio di assistenza sanitaria » (5327);

MARIO PEPE ed altri: « Disposizioni per la protezione degli edifici civili dal rischio di esplosioni derivanti da impianti utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile » (5328).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge PERROTTA: « Disposizioni per la progressiva immissione in ruolo, nel triennio 2004-2006, del personale assunto a tempo determinato dai Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali » (4587) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge FASSINO ed altri: « Disciplina del sostegno alle responsabilità

familiari » (5025) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Grandi, Grillini e Lumia.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli enti di Stato » (5232) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli sprechi degli enti locali » (5233) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cosentino, Cuccu e Santori.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Alitalia » (5234) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge PERROTTA: « Agevolazioni fiscali per l'accesso all'abitazione da parte dei nuclei familiari indigenti residenti nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti » (5235) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cosentino, Cuccu e Santori.

La proposta di legge PERROTTA: « Nuove norme per l'analisi e l'etichettatura delle acque minerali destinate al consumo umano » (5236) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucchese, Ramponi, Rodeghiero e Santori.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di detenzione di armi antiche » (5237) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucchese e Villani Miglietta.

La proposta di legge PERROTTA: « Agevolazioni fiscali a sostegno del patrimonio rurale » (5239) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucchese e Villani Miglietta.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione

di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia antisismica e di difesa del suolo » (5240) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica del comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di utilizzo di edifici pubblici come seggi elettorali » (5241) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge PERROTTA: « Disposizioni per favorire la locazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la costituzione di una società per azioni » (5243) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cuccu e Santori.

Trasmissione dal Senato.

In data 6 ottobre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3102. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse » (*approvato dal Senato*) (5329);

S. 3105. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia » (*approvato dal Senato*) (5330).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ONNIS e PORCU: « Introduzione dell'articolo 411-bis del codice di procedura penale, in materia di archiviazione dei procedimenti iscritti nel registro degli atti non costituenti notizia di reato » (5280) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni fiscali in favore degli ultracentenari » (5284) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

GAZZARA: « Disposizioni in materia di immissione in ruolo dei docenti dei conservatori e delle accademie di belle arti » (5267) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):

VALPIANA ed altri: « Norme per la cessazione dell'impiego del cloruro di vinile monomero e dei suoi derivati » (5051). *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 6 ottobre 2004, è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

RAISI, SAIA, ALBERTO GIORGETTI e SAGLIA: « Articolo 22: Istituzione della

XV Commissione permanente Commercio internazionale » (doc. II, n. 12).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 settembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, la relazione sulle attività svolte dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante « Intervento statale per l'edilizia a Napoli ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e depositata per eventuale consultazione, presso il Servizio Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 4 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2003 (doc. XCVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 4 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione dei ministri degli affari esteri, della difesa e delle attività produttive, sullo stato di attuazione della citata legge n. 374 del 1997 recante « Norme per la messa al bando delle mine antipersona » riferite al primo e secondo semestre 2003 (doc. CLXXXII, n. 4 e 5).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro della difesa, con lettera in data 5 ottobre 2004, ha trasmesso la nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno 2005.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 5 ottobre

2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Accademia nazionale dei Lincei per l'anno 2003, con allegati il bilancio di previsione, con relative variazioni, la pianta organica ed il conto consuntivo relativo alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 31 luglio 2004, a pagina 3, seconda colonna, quindicesima e sedicesima riga, deve leggersi: « Modifiche agli articoli 72, 73 e 74 » e non « Modifiche agli articoli 72 e 74 » come stampato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Dopo l'articolo 60 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 60-bis. La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali, garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge stabilisce inoltre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi

accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o hanno il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area interessata ».

6. 01. Mantini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 61. L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente ».

6. 025. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

Sopprimerlo.

7. 70. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: è sufficiente la mag-

gioranza assoluta con le seguenti: il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

7. 1. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dei componenti.

7. 71. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza ».

7. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere).

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Stabilisce le modalità di elezione e le prerogative del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere).

Sopprimerlo.

***8. 1.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***8. 70.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in riunione segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, le Giunte o gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti

ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione ».

8. 2. Mantini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 200.

All'emendamento 8.200, sostituire le parole: adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi *con le seguenti:* e il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento e le relative modificazioni con la maggioranza dei tre quinti dei loro.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il secondo periodo.

0. 8. 200. 2. Boccia.

All'emendamento 8.200, sostituire le parole: adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi *con le seguenti:* e il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei loro.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il secondo periodo.

0. 8. 200. 1. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato

federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

8. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti »

8. 73. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

8. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Giordano, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti ».

8. 80. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

8. 77. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cosutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 64, secondo comma, sostituire la parola: adunarsi con la seguente: riunirsi.

8. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.

***8. 74.** Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 64, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.

***8. 78.** Bressa, Boato, Leoni, Maura Cosutta, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ed i diritti delle opposizioni fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis (Diritti dell'opposizione e delle minoranze) – 1. Dopo l'articolo 64 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 64-bis. – Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze. L'opposizione è costituita dall'insieme dei

deputati eletti senza collegamento con il Primo ministro, composto da uno o più gruppi parlamentari tra loro federati e dotato della più estesa consistenza numerica. Le altre minoranze sono costituite da uno o più gruppi della Camera, anche tra loro federati, composti da deputati eletti senza collegamento con il Primo ministro e non facenti parte dell'opposizione.

Il Capo dell'opposizione e i componenti dell'organo collegiale di direzione dell'opposizione, ove costituito, sono membri della Camera dei deputati. Le prerogative del Capo dell'opposizione e le relative modalità di elezione sono stabilite dal regolamento della Camera dei deputati. Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro. Può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Primo ministro, in caso di emergenza interna ed internazionale.

L'opposizione dispone di una propria sede e delle dotazioni materiali e finanziarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il regolamento della Camera dei deputati riserva ai deputati appartenenti a gruppi di opposizione e di minoranza la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal Comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina la partecipazione del Capo dell'opposizione e dei componenti dell'organo collegiale di direzione dell'opposizione nonché delle altre minoranze alla programmazione ed allo svolgimento dei lavori parlamentari ».

8. 81. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine,

le parole: in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

8. 71. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

8. 4. Mascia, Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: Capo dell'opposizione *con le seguenti:* candidato del partito o della coalizione perdente che ha ottenuto più voti dopo quella del Primo ministro nominato ai sensi dell'articolo 92, terzo comma.

8. 75. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'opposizione *con le seguenti:* delle opposizioni, che è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di opposizione, rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.

8. 72. Taormina.

Al comma 1, capoverso ART. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle

minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. »

***8. 79.** Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 202.

All'emendamento 8.202., aggiungere, in fine, le parole: e dei senatori eletti nelle Regioni più piccole.

0. 8. 202. 2. Boccia.

All'emendamento 8.202., aggiungere, in fine, le parole: in ogni fase dell'attività parlamentare.

0. 8. 202. 1. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze ».

***8. 202.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze ».

***8. 76.** Pacini.

(Testo modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
*8.203 E *8. 6.

Agli identici emendamenti 8.203 e 8.6, sostituire le parole: I regolamenti parlamentari stabiliscono *con le seguenti:* I regolamenti parlamentari definiscono gli strumenti e disciplinano le modalità di esercizio della funzione ispettiva, di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo e stabiliscono i casi in cui il Governo è tenuto a fornire informazioni anche a richiesta delle opposizioni o delle minoranze; stabiliscono altresì.

0. 8. 203. 25. La Commissione.

*Agli identici emendamenti *8.203 e *8.6., sostituire la parola:* comunque *con la seguente:* obbligatoriamente.

0. 8. 203. 1. Boccia, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente ».

***8. 6.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Sgobio.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente ».

***8. 203.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. – Sezione 4)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 10.

*(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori).*

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI
LEGGE COSTITUZIONALE**

ART. 10.

*(Giudizio sui titoli di ammissione dei
deputati e dei senatori).*

Sopprimerlo.

***10. 1.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

***10. 70.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. — 1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione, o decorso inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni. ».

10. 2. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 66, secondo periodo, dopo le parole: a maggioranza aggiungere le seguenti: dei tre quinti.

10. 71. Perrotta.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 73.

All'emendamento 10. 73., dopo le parole: Corte costituzionale aggiungere le seguenti: , che decide definitivamente,

0. 10. 73. 1. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contro la deliberazione, o scaduto inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro il termine di trenta giorni.

10. 73. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contro la deliberazione, o decorsi inutilmente i ter-

mini, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.

10. 72. Boato, Leoni, Bressa, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Maura Cossutta.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Divieto di mandato imperativo).

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 11.

(Divieto di mandato imperativo).

Sopprimerlo.

***11. 1.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

***11. 6.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 67, sostituire le parole: e ogni senatore rappresenta la Nazione e *con la seguente:* rappresenta.

11. 70. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 67, sostituire le parole: rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita *con le seguenti:* rappresentano la Nazione e la Repubblica ed esercitano.

11. 7. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 67, sopprimere le parole: e la Repubblica.

11. 8. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento beneficiano dell'immunità parlamentare e non possono essere perseguiti per l'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato.

Ogni richiesta da una autorità competente volta a revocare l'immunità a un membro del Parlamento è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

Ogni membro del Parlamento, o ex deputato o senatore, può richiedere al Presidente della rispettiva Camera la difesa della propria immunità. La richiesta

è comunicata al Parlamento in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

La Commissione competente presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità, e può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni che ritiene necessarie. All'interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato. Egli può produrre tutti i documenti o altri elementi di giudizio che ritiene pertinenti e può farsi rappresentare da un altro membro del Parlamento.

Nel caso in cui la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi di accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di distinta decisione. In via eccezionale, la relazione della Commissione può proporre che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che ciò comporti la limitazione o la privazione della libertà personale dell'interessato.

La Commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta. In nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del membro del Parlamento né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti.

La relazione della Commissione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Dopo l'esame del Parlamento si procede su ciascuna proposta figurante nella relazione della Commissione.

Il Presidente della Camera cui appartiene il membro del Parlamento oggetto della questione comunica immediatamente all'interessato e all'autorità competente la decisione del Parlamento, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento.

La Commissione competente può redigere un elenco indicativo delle autorità competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un membro del Parlamento.

Contro nessun deputato o senatore, senza autorizzazione del Parlamento, può essere adottata alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura, compresa la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare o a procedimento penale, che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del mandato; salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ».

11. 05. Moroni

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento beneficiano dell'immunità parlamentare e non possono essere perseguiti per l'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato.

Ogni richiesta da una autorità competente volta a revocare l'immunità a un membro del Parlamento è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

La Commissione competente presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità, e può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni che ritiene necessarie. All'interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato. Egli può produrre tutti i documenti o altri elementi di giudizio che ritiene pertinenti.

Nel caso in cui la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi di accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di distinta decisione. In via eccezionale, la relazione della Commissione può proporre che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che ciò comporti la limitazione o la privazione della libertà personale dell'interessato.

La Commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta. In nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del membro del Parlamento né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti.

La relazione della Commissione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Dopo l'esame del Parlamento si procede su ciascuna proposta figurante nella relazione della Commissione.

Il Presidente della Camera cui appartiene il membro del Parlamento oggetto della questione comunica immediatamente all'interessato e all'autorità competente la decisione del Parlamento, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento.

La Commissione competente può redigere un elenco indicativo delle autorità competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un membro del Parlamento.

Contro nessun deputato o senatore, senza autorizzazione del Parlamento, può essere adottata alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura, compresa la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare o a procedimento penale, che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del mandato; salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ».

11. 04. Moroni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento beneficiano dell'immunità parlamentare e non possono essere perseguiti per l'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato.